



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

## REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

*Con le modifiche approvate dal Senato accademico il 5 luglio 2017*

*e dal Consiglio di amministrazione il 6 luglio 2017*

*emanato con D.P. n. 181 del 6 luglio 2017*

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alla normativa vigente, l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" (di seguito "l'Università" o "l'Ateneo").
2. I corsi di Dottorato di Ricerca costituiscono il terzo livello della formazione universitaria e, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello Statuto di Ateneo, sono parte integrante dell'offerta didattica, poiché rientrano nelle strategie di sviluppo delle attività scientifiche e di alta formazione dell'Università.
3. Essi sono finalizzati all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

### **Art. 2 - Accredimento**

1. Secondo quanto previsto dal DM n. 45 dell'8 febbraio 2013 e successive linee guida ministeriali: I corsi di dottorato sono attivati dall'Università previo accreditamento concesso dal MIUR, su conforme parere favorevole dell'ANVUR. Il sistema di accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare il corso di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, secondo le modalità previste dalla normativa ministeriale di riferimento.
2. L'Università può richiedere l'accreditamento per corsi da attivare:
  - come unico soggetto promotore;
  - in consorzio con altre Università o enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione ai sensi dell'art. 2 del decreto indicato;
  - in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
3. L'accreditamento ministeriale iniziale è subordinato al soddisfacimento di requisiti relativi a:
  - tematiche del dottorato;
  - numero minimo di componenti del collegio docenti e qualifica (posizione accademica e risultati di ricerca di livello internazionale);
  - numero medio di borse di studio calcolato sul totale dei dottorati e numero minimo di borse per singolo dottorato;
  - disponibilità di congrui e stabili finanziamenti;
  - disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche;
  - formazione di tipo disciplinare ed interdisciplinare.
4. L'accreditamento ha durata pari a tre cicli, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui sopra da parte dell'ANVUR, svolta anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

### **Art. 3 - Anagrafe dei dottorati**

1. I corsi di dottorato accreditati sono inseriti nell'apposita banca dati pubblica curata dal MIUR che, in qualità di anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca, contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello nazionale ed internazionale, dell'accreditamento, del monitoraggio e della valutazione degli stessi, nonché informazioni sugli sbocchi professionali e sulle carriere dei dottori di ricerca.

### **Art. 4 - Istituzione ed attivazione annuale dei corsi di dottorato di ricerca**

1. Sulla base delle disponibilità finanziarie garantite da finanziamento ministeriale, da stanziamenti gravanti sul bilancio universitario nonché mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscono idonee risorse umane e strumentali, i corsi di dottorato sono istituiti ed attivati con Decreto del Rettore, previo accreditamento, a conclusione di un percorso che prevede: la verifica dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 45/2013 da parte del Nucleo, il parere del Senato Accademico e l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte di attivazione dei corsi di dottorato riferentesi ad obiettivi formativi conformi a quanto previsto nell'art. 6 del DM 45/2013 e coerenti con le linee strategiche dell'Ateneo relative a ricerca e alta formazione, vanno presentate annualmente dai Presidi di Facoltà, sulla base delle proposte predisposte dai Collegi Docenti,

- corredate da tutte le informazioni necessarie per la verifica del Nucleo. Le proposte possono riguardare anche l'istituzione di corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, l'istituzione di corsi di dottorato industriale, sulla base di specifiche convenzioni, l'istituzione di corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni estere e imprese ex decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, l'istituzione di corsi di dottorato in consorzio con altre Università, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto, nonché in consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di paesi stranieri.
3. Le proposte di istituzione devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 45/2013. In particolare, devono indicare:
    - a) il progetto formativo, funzionale a facilitare lo sviluppo critico nel campo della ricerca, a sostenere un'adeguata autonomia del dottorando e a favorire l'inserimento e lo sviluppo professionale sia nel settore della ricerca che in altri del mercato del lavoro;
    - b) le risorse, le infrastrutture disponibili e il correlato assenso al loro impiego attestato nella delibera motivata dei Consigli di Facoltà interessati;
    - c) le eventuali convenzioni o consorzi con le istituzioni previste dall'art. 2, c. 2 del D.M. n. 45/2013;
    - d) il Coordinatore e i Componenti del Collegio dei docenti;
    - e) la Facoltà di afferenza, con allegata delibera di assenso del Consiglio della Facoltà medesima.
    - f) ogni altro elemento necessario per la verifica della sussistenza dei requisiti di accreditamento.Le proposte di attivazione dei cicli successivi al primo devono prevedere, per ciascun corso, gli stessi elementi informativi delle proposte di istituzione, con evidenziati i cambiamenti rispetto all'anno precedente.
  4. Il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione, delibera altresì:
    - a) la ripartizione delle risorse economiche necessarie per il finanziamento delle borse di studio tra le Facoltà proponenti, tenuto anche conto degli esiti della valutazione e secondo meccanismi premiali;
    - b) determina l'ammontare delle tasse e dei contributi universitari per l'iscrizione ai corsi di dottorato;
    - c) definisce la disciplina degli esoneri dal versamento delle tasse e dei contributi universitari;
    - d) stabilisce l'entità del contributo di funzionamento da assegnare annualmente ai corsi di dottorato;
    - e) determina l'ammontare del contributo per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato, per la frequenza ai corsi, per la partecipazione all'esame finale e per i diritti di segreteria;
    - f) il numero delle borse di studio da assegnare a ciascun corso di Dottorato da attivare, ferme restando le previsioni contenute nell'art. 4, comma 1, lettera c) del D. M. 45/2013;

#### **Art. 5 - Organi del Dottorato di Ricerca**

1. Sono organi del corso di dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti di ciascun dottorato è costituito da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Del Collegio dei docenti possono far parte, in numero inferiore alla metà dei componenti, studiosi anche esterni all'Università, di elevata qualificazione scientifica. In ogni caso, i componenti del Collegio dei docenti possono far parte soltanto di un collegio. Almeno la metà dei componenti del Collegio dei docenti deve appartenere ai ruoli dell'Università. Non possono concorrere al numero minimo di 16 i docenti per i quali è prevista la cessazione dal servizio (per limiti di età o per limiti di contratto) prima della conclusione del ciclo.
3. Nel caso di corsi di dottorato di ricerca in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri, il requisito di almeno 16 docenti obbligatori può essere raggiunto anche con docenti degli Atenei convenzionati, se nominalmente elencati nella convenzione, fermo restando il requisito di almeno 12 Professori.
4. Durante lo svolgimento del ciclo il Collegio Docenti può essere integrato, per documentate esigenze di funzionamento, da ulteriori componenti su proposta o parere favorevole del Collegio, con delibera del Consiglio di Facoltà, che verifica il possesso dei requisiti.
5. Il Collegio dei docenti svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
  - a) approva il piano di attività annuale di ogni dottorando in cui viene indicata l'attività di ricerca e studio, anche all'estero ove necessario, e di collaborazione alla didattica;
  - b) approva, previa valutazione dell'attività svolta dai dottorandi, l'ammissione agli anni di corso successivi al primo, il rinnovo delle borse, le scelte relative alla tesi finale e la designazione del supervisore o dei supervisori;
  - c) valuta i progressi compiuti nella preparazione della tesi;
  - d) promuove la collaborazione didattica e di ricerca con Atenei, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali;
  - e) autorizza i soggiorni di studio e di formazione, in Italia e all'estero, per periodi superiori a sei mesi;
  - f) autorizza, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico, l'affidamento ai dottorandi di attività di tutorato degli studenti, nonché di attività didattica integrativa, quale parte integrante del progetto formativo;
  - g) dispone con delibera motivata l'esclusione e la sospensione dei dottorandi dalle attività;
  - h) delibera l'ammissione all'esame finale e approva una relazione, da trasmettere insieme alla tesi alla Commissione di valutazione finale;

i) approva l'attivazione e la disattivazione degli eventuali curricula formativi in cui si articola il dottorato di ricerca.

Per il funzionamento del Collegio dei docenti si fa espresso riferimento alle norme, ove applicabili, contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo.

6. Tra i docenti obbligatori del Collegio è individuato il Coordinatore del Corso di dottorato di ricerca, di norma Professore di 1° fascia o in caso di indisponibilità da un Professore di 2° fascia, appartenente ai ruoli dell'Ateneo, con impegno a tempo pieno. L'individuazione del Coordinatore è parte integrante della proposta di attivazione.

Il Coordinatore avrà cura di individuare in seno al Collegio medesimo un professore di I o II fascia, a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Coordinatore resta in carica fino a conclusione del ciclo. Egli è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti ed in particolare:

- a) convoca e presiede il Collegio dei docenti;
- b) dà esecuzione alle relative deliberazioni;
- c) autorizza i dottorandi a svolgere attività didattiche e di ricerca fuori sede, in Italia o all'estero, per periodi di formazione non superiori a sei mesi.

#### **Art. 6 - Ammissione ai corsi di dottorato**

1. L'ammissione ai corsi è disciplinata da una selezione ad evidenza pubblica, indetta dal Rettore con proprio decreto ai sensi dell'articolo. 8 del D.M. 45/2013.
2. Per essere ammessi ad un corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari:
  - laurea magistrale (o altro titolo italiano equiparato) oppure di titolo di studio straniero riconosciuto idoneo ai soli fini dell'ammissione al corso. Il titolo di studio può essere conseguito entro il 31 ottobre dell'anno di inizio del corso.
  - livello di conoscenza della lingua in cui è impartito il corso almeno pari al livello B2 del Consiglio d'Europa. Ulteriori requisiti curriculari possono essere previsti nella proposta di istituzione del corso e riportati nel bando di selezione.
3. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca è accertata dall'apposita Commissione per l'ammissione, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. L'ammissione al Dottorato avviene previa selezione dei candidati ed è diretta ad accertare il possesso dei prerequisiti e la qualificazione del candidato valutata e graduata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel bando.
5. Nel caso di Dottorati in consorzio o in convenzione, le modalità di ammissione e le modalità di rilascio del titolo sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi nel rispetto della normativa vigente.
6. La Commissione per l'ammissione è tenuta a formulare una graduatoria di merito dei candidati. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, sulla base delle regole esplicitate nel bando.

#### **Art. 7 - Commissione per l'ammissione ai corsi**

1. La Commissione per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca è nominata dal Rettore, sentito il Coordinatore ed è composta da almeno tre membri scelti tra i professori afferenti alle macro aree scientifiche cui si riferisce il corso.
2. Nel caso di dottorati in consorzio o in convenzione, la Commissione è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi nel rispetto della normativa vigente.
3. I verbali relativi agli atti della procedura, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione, devono essere depositati presso il competente Ufficio dell'Ateneo.
4. La Commissione deve concludere i lavori entro sessanta giorni dalla nomina, pena la decadenza.
5. La graduatoria finale di merito predisposta dalla Commissione è approvata dal Rettore, con proprio decreto, a seguito dell'accertata regolarità degli atti.
6. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

#### **Art. 8 . Immatricolazione ai corsi di dottorato**

1. I candidati ammessi ai corsi di dottorato sono tenuti ad immatricolarsi o comunicare rinuncia all'immatricolazione nei tempi e nei modi stabiliti dal bando di selezione.
2. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del Corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.

#### **Art. 9 - Borse di studio**

1. L'Università conferisce, per ogni singolo corso di dottorato di ricerca, borse di studio da attribuirsi secondo l'indicazione della graduatoria finale di merito.  
In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica dei candidati, ai sensi del comma 5 della predetta legge n. 476 del 1984.
2. La definizione degli importi e le condizioni di assegnazione delle borse di studio sono disciplinate dalle disposizioni dell'art. 9 del D.M. n. 45/2013.
3. In caso di superamento del limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione e per quelli futuri. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.
4. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o con altre forme di sostegno finanziario, tranne con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
5. Per i borsisti degli Stati esteri e per i beneficiari di borse di studio o di altre forme di sostegno nell'ambito di specifici programmi di mobilità si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
6. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della L. 335/95 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Università e di un terzo a carico del borsista.
7. Nel caso di inserimento nel ruolo di ricercatori universitari o ruoli equipollenti, ai dottorandi è consentita la prosecuzione della frequenza ai corsi, previa rinuncia alla borsa di dottorato loro assegnata.

#### **Art. 10 - Obblighi e diritti dei dottorandi**

1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto ad un Corso di formazione post-lauream, equiparato agli studenti iscritti ai corsi di laurea.
2. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo quanto previsto ai commi che seguono. Una disciplina specifica può essere stabilita per i dottorandi che frequentano un corso di dottorato in convenzione con un'impresa, un corso di dottorato industriale o nella forma dell'apprendistato di alta formazione, nonché per i dipendenti pubblici che non beneficiano dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o del congedo per motivi di studio.
3. Il dottorando può svolgere periodi di formazione o ricerca presso altri Atenei, Istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri, autorizzati, per periodi superiori a sei mesi, dal Collegio dei docenti. In nessun caso la permanenza all'estero può eccedere la metà dell'intero periodo di durata previsto per lo svolgimento del corso di dottorato. Tale limite non si applica in presenza di accordi con Università anche straniere e con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attività di ricerca, eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente avanzate da essi controllate.
4. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.
5. I dottorandi, qualora svolgano o intendano intraprendere attività retribuite esterne o interne, anche occasionali e di breve durata, sono tenuti a darne comunicazione al Collegio dei docenti il quale, dopo averne verificato la compatibilità con la frequenza del corso, adotta le conseguenti decisioni compresa l'esclusione dal corso.
6. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
7. Con separata domanda presentata contestualmente alla domanda di ammissione al dottorato, il candidato dovrà indicare se intenda avvalersi delle normative di cui sopra e, successivamente, presentare il nulla-osta rilasciato dalla propria amministrazione.
8. La rinuncia al dottorato non dà diritto al rimborso dei contributi di iscrizione già versati.
9. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando sono disciplinati nel rispetto della normativa vigente in materia e del relativo Regolamento di Ateneo, nonché conformemente a quanto disposto dalle convenzioni con Università, enti o imprese partner, ove stabilite.
10. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza durante le attività svolte presso l'Ateneo e/o per conto dello stesso.
11. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a corsi di studio di questo o di altro Ateneo, fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi. L'iscrizione a un corso di dottorato è inoltre incompatibile con l'incarico di professore a contratto per attività di insegnamento presso qualsiasi Ateneo o ente che rilasci titoli accademici.

#### **Art. 11 - Casi di esclusione e di sospensione**

1. Il Collegio Docenti può disporre in corso d'anno l'esclusione dal programma a fronte di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi accademici. L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal godimento della borsa di studio e l'obbligo di restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso.

2. La frequenza del corso di dottorato è sospesa obbligatoriamente in caso di maternità, paternità, adozione e affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia, e per malattia o infortunio di durata superiore a trenta giorni, adeguatamente documentati. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2007.

La frequenza del corso di dottorato può essere altresì sospesa, a richiesta del dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, in caso di particolari e gravi motivi personali o familiari, da documentare e la frequenza ai Tirocini Formativi Attivi.

Al termine del periodo di sospensione, il dottorando riprenderà a frequentare il corso, dandone comunicazione al Coordinatore e ai competenti Uffici dell'Amministrazione universitaria. Il percorso didattico e di ricerca che il dottorando è tenuto a seguire ai fini della prosecuzione e del completamento del corso di dottorato, ridefinito dal Collegio, sarà differito per una durata pari al periodo di sospensione.

In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, fino ad un massimo di 12 mesi, ovvero di esclusione dal corso, l'erogazione della borsa di studio viene sospesa.

Durante il periodo di sospensione il dottorando non è tenuto al versamento delle tasse universitarie e non può effettuare alcun atto di carriera.

#### **Art. 12 - Svolgimento dei corsi**

1. I corsi di dottorato si svolgono secondo il piano formativo reso pubblico sul sito web di Ateneo.
2. Il Collegio dei Docenti, valutato lo specifico progetto di ricerca, affida ciascun dottorando ad un tutor che ha la funzione di seguire e guidare l'attività di formazione del dottorando, fino alla redazione finale, di cui egli si fa garante controfirmandola. Ove lo ritenga opportuno ai fini di una più articolata formazione, il Collegio può affiancare al tutor un esperto esterno di elevata professionalità con funzioni di co-tutor. In tal caso la tesi sarà controfirmata anche dal co-tutor.
3. Al termine di ciascun anno i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. Il Collegio dei docenti delibera in ordine all'ammissione all'anno successivo o, in caso di valutazione negativa, sull'esclusione dalla prosecuzione del corso.
4. Al termine del corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione finale sull'attività di ricerca svolta. Il Collegio delibera in ordine all'ammissione all'esame finale formulando una presentazione del Candidato.

#### **Art. 13 - Esame finale e conseguimento del titolo**

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene conseguito all'esito del superamento dell'esame finale secondo le prescrizioni contenute all'art. 8, c. 6 del D.M. n. 45/2013.
2. Il titolo è conferito dal Rettore. L'Ateneo ne certifica il conseguimento, a seguito del deposito, da parte del dottorando, di tre copie della tesi finale in formato cartaceo e di una copia in formato digitale.
3. La valutazione della tesi è compiuta, secondo le indicazioni contenute nel medesimo art. 8, c. 6 del D.M. n. 45/2013, da parte di almeno due docenti di elevata qualificazione e si conclude con un giudizio di ammissione alla discussione pubblica o di rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
4. La discussione pubblica si svolge innanzi alla Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti. La Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori (almeno uno di prima fascia) e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri della Commissione devono appartenere a Università, anche di Paesi stranieri, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia; nel caso siano presenti più professori di prima fascia la presidenza è assunta dal più anziano in ruolo e a parità, dal più anziano di età.
5. Al termine della discussione, la Commissione, con motivato e circostanziato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di ricerca presentata dal dottorando. L'esame non dà luogo a punteggio.
6. L'assenza alla discussione della tesi è giustificata in caso di malattia, caso fortuito o forza maggiore, da comprovare con idonea documentazione. I dottorandi che si trovino nelle predette situazioni sono ammessi a sostenere la discussione della tesi di dottorato nella data stabilita dal Collegio dei docenti, dinanzi a una nuova Commissione nominata dal Rettore. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il dottorando decade dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca.
7. Su richiesta motivata del Collegio dei docenti, il Rettore può concedere una proroga, per il periodo massimo previsto dalla normativa nazionale, al dottorando che, per comprovati motivi, non sia stato in grado di presentare la tesi entro il termine previsto, ovvero quando sussistano esigenze di approfondimento delle ricerche finalizzate alla stesura della tesi medesima. In tal caso, il dottorando è ammesso all'esame finale nell'anno successivo, sempre previo parere del Collegio dei docenti e a seguito della valutazione positiva della tesi. La proroga è incompatibile con l'erogazione della borsa di studio.

8. La tesi di dottorato verrà pubblicata nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità del testo completo o del solo abstract (1500 caratteri al massimo) o dei soli dati bibliografici. La tesi sarà depositata nella banca dati ministeriale oltre che presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
9. Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la tutela di privativa industriale di alcune parti della tesi, il Collegio dei docenti potrà autorizzare l'indisponibilità delle parti stesse su indicazione del candidato.
10. Sarà cura del candidato, entro i 10 giorni dalla pubblicizzazione della composizione della Commissione, provvedere alla trasmissione di altre tre copie in formato elettronico, a ciascuno dei componenti della Commissione d'esame. Tutte le copie delle tesi dovranno essere firmate dal candidato e dal Coordinatore e dal tutor e dall'eventuale co-tutor.

#### **Art. 14 - Certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus**

1. Su richiesta del dottorando e previo parere del Collegio dei docenti l'Ateneo può autorizzare il rilascio della certificazione di "*Doctor Europaeus*", aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato, se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'European University Association. Tali condizioni prevedono che:
  - a) i valutatori del lavoro di tesi di cui all'art. 13, nominati dal Collegio dei docenti, appartengano a istituzioni universitarie di due diversi Paesi dell'Unione europea, e che il giudizio sul lavoro di tesi espresso da tali valutatori sia positivo;
  - b) almeno un componente della Commissione Giudicatrice appartenga a un'altra Università dell'Unione Europea;
  - c) la discussione della tesi si svolga in una lingua dell'Unione europea diversa da quella italiana;
  - d) la tesi sia elaborata a seguito di un soggiorno di ricerca, della durata di almeno un trimestre, da svolgersi in un altro Paese dell'Unione europea.

#### **Art. 15 - Internazionalizzazione**

1. L'Università Kore di Enna, nell'ambito dei propri corsi di dottorato, favorisce e agevola la cooperazione internazionale. A tal fine promuove e stipula con altre Università e/o Enti stranieri accordi che definiscono le modalità di cooperazione, in particolare per l'istituzione di dottorati in convenzione con Atenei o istituzioni estere che prevedono il rilascio di titoli congiunti o doppio o multiplo titolo, per la co-tutela di tesi con rilascio di doppio titolo e per la certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus.
2. Le convenzioni per l'istituzione di dottorati in convenzione con Atenei o istituzioni estere, che prevedono il rilascio di titoli congiunti o doppio o multiplo titolo, disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del corso di dottorato o dello specifico percorso, eventualmente anche in deroga alle norme del presente Regolamento e possono avere validità e trovare applicazione per uno o più cicli di dottorato. Esse devono basarsi su una stretta collaborazione didattica e di ricerca tra le istituzioni cooperanti, sulla partecipazione dei docenti universitari e/o di posizioni equivalenti di ogni partner alle varie fasi del dottorato o dello specifico percorso, su un'ampia mobilità dei dottorandi tra le sedi. L'istituzione del dottorato internazionale avviene con o stesso iter deliberativo interno di cui al precedente art. 4. Le delibere di istituzione approvano, altresì, il testo della convenzione da stipulare con le Università interessate.
3. L'Università può sottoscrivere apposite e specifiche convenzioni volte alla realizzazione di dottorati di ricerca congiunti con università di un Paese straniero che prevedono la co-tutela delle tesi. L'accordo di co-tutela prevede, genericamente, che il dottorando svolga il proprio lavoro di ricerca sotto la guida di due tutor, uno per ciascuna università coinvolta, impegnati a collaborare in uno spirito di comune responsabilità. Il percorso di studio del dottorando e le modalità relative al conseguimento del titolo ed alla composizione della relativa commissione saranno definiti nell'apposita convenzione, nel rispetto della normativa vigente nei Paesi di attivazione dei dottorati.

#### **Art. 16 - Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme nazionali vigenti e le norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Enna "Kore".
2. Il presente Regolamento, approvato e adottato con le modalità disposte dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e si applica a regime a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (XXXIII ciclo) per tutti i corsi di dottorato istituiti ai sensi del D.M. n. 45/2013.